

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 12-06-2024

Proposta di determina Nr. 483 del 12-06-2024

OGGETTO: Parere per l'assoggettabilità a V.I.A. per la chiusura con modifica del piano di ripristino ambientale per una cava di inerti in località Battaglia del Comune di Campli. Ditta: Orsini Maurizio.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 194975 del 13/05/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 13/05/2024 al n. 15599, inviata dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali, con allegato lo Studio Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla chiusura con modifica del piano di ripristino ambientale per una cava di inerti in loc. Battaglia richiesta dalla Ditta Orsini Maurizio;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 12-06-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 483 DEL 12-06-2024

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

PRESO ATTO che la richiesta di modifica riguarda il solo piano di ripristino ambientale necessaria alla dichiarazione di chiusura di una cava di ghiaia e sabbia all'interno del territorio comunale di Campi in località "Battaglia", individuabile catastalmente nel Foglio 66 con le particelle n. 13, 14, 23, 24, 25 e 197. Motivo della richiesta è il "Verbale di Accertamento e Contestazione n°06/2023" che, fra le altre considerazioni, riscontrava la presenza di una strada interna, non prevista dal progetto autorizzato, per cui esiste attualmente una difformità morfologica dal progetto autorizzato. L'unico elemento segnatamente diverso, rispetto al progetto di ripristino ambientale autorizzato, appare essere la sola strada interna che consente l'accesso dalla quota più elevata, (area di accesso alla cava) e porta verso la quota di fondovalle. Pertanto la ditta avanza richiesta di modifica al piano di ripristino autorizzato, in base al combinato disposto degli Artt. 19 e 29 del D.Lgs. 152/2006. Poiché il sito risulta già rinaturalizzato, e dato che tale strada risulta indispensabile per raggiungere la porzione di fondovalle del sito, la committenza chiede di poter rilasciare i luoghi come si trovano allo stato attuale, ossia senza apportare alcuna modifica e mantenendo la strada interna.

CONSIDERATO che l'area non ricade entro ambiti vincolati, non risulta in terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi, su di essa non si rinvergono sorgenti, opere di captazione o derivazione e pozzi per fabbisogno idropotabile, non si modifica l'uso del suolo, non sono previsti interventi sul sito, né sterri, né riporti di materiale dall'esterno, né modifiche morfologiche nell'area, non vi sarà alcun effetto rilevante sull'ambiente naturale.

DATO ATTO che per le matrici ambientali "suolo", "acqua" e "aria", esse non sono interessate da modifiche e/o effetti;

EVIDENZIATO che lo Studio Preliminare Ambientale, al paragrafo 11.0 "Conclusioni", così afferma: *"L'attività per la quale si richiede la valutazione di assoggettabilità,, non prevede alcun intervento dell'uomo presso il sito di interesse, un tempo oggetto di attività estrattiva."*

VERIFICATO che l'area interessata è classificata dal vigente P.T.C.P. quale "area agricola normale" (art. 24) in cui va perseguito il mantenimento dell'attività agricola;

VERIFICATO, altresì, che l'area non è interessata dalle previsioni insediative dell'adottata Rete Ecologica Provinciale;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 19311 del 12/06/2024 nella quale si propone:

*"esprimere, relativamente alla chiusura con modifica del piano di ripristino ambientale per una cava di inerti in loc. Battaglia del Comune di Campli, parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, ritenendo che per tipologia e dimensione dell'intervento non si producano impatti ed effetti tali da necessitare una più approfondita analisi degli stessi. Inoltre, la viabilità generata sarà utilizzata solo da una ridotta utenza privata in quanto utile a collegare la porzione alta con quella posta nel fondovalle."*

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 12-06-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 483 DEL 12-06-2024

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 19311 del 12/06/2024, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente alla chiusura con modifica del piano di ripristino ambientale per una cava di inerti in loc. Battaglia del Comune di Campi, ritenendo che per tipologia e dimensione dell'intervento non si producano impatti ed effetti tali da necessitare una più approfondita analisi degli stessi.

RILEVARE che la viabilità generata sarà utilizzata solo da una ridotta utenza privata in quanto utile a collegare la porzione alta del lotto con quella posta nel fondovalle.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 12-06-2024
PROPOSTA DI DETERMINA NR. 483 DEL 12-06-2024

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)